

25 MAG 2016

AULA 'B'

ESENTE PRESENTAZIONE ESENTE ESENTE DOTTI



10834.16

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Oggetto

[Empty box]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

R.G.N. 14521/2013

Cron. 10834

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. PIETRO VENUTI - Presidente - Ud. 17/02/2016
- Dott. ANTONIO MANNA - Consigliere - PU
- Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE - Consigliere -
- Dott. UMBERTO BERRINO - Consigliere -
- Dott. NICOLA DE MARINIS - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 14521-2013 proposto da:

- CARTONI FABIOLA, MASURI LUIGI, PANTALONE NICOLA
- ALFREDO, ZONETTI CLAUDIO, TORRONI PAOLO, FAGIOLI
- RENZO, PILATO FERNANDA, VULLO FRANCESCO, FRASCA'
- FRANCO, GALLETTI ANTONIO, IMBROGNO MARIO, PULSINELLI
- CLAUDIO, TEODORI MARIA GRAZIA, ERCOLANI GIULIO,
- PICHEZZI RITA MARIA, VATOVEC MARIA LUISA, VENTURA
- CARLA, GIACCHETTI LETIZIA, VENTURA RENATO, VIOLA
- VIOLETTA, DEL MONTE FRANCESCA, MEZZETTI FRANCO,
- GROSSI SABRINA, MACCHIA SALVATORE, TOFANI ENZO,
- VENTURA GIULIA, COSCI MARINA, CERTO ROBERTA, JORI

2016
669

Copia comunicata ai soli fini dell'art 133 cpc

ANNA, CAVALIERI FRANCA, MOTTERAN GUIDO, SILVI
ANGELANTONIO, nonchè i sig.ri MOLINARO CARMELA,
MOLINARO LUIGI, MARRONE MARIA, nella qualità di eredi
di MOLINARO RENATO, elettivamente domiciliati in
ROMA, VICOLO DEL BUON CONSIGLIO, 31, presso lo studio
dell'avvocato ENRICA GIOVANNA MARIA ISIDORI, che li
rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- **ricorrenti** -

contro

I.S.P.R.A. - ISTITUTO SUPERIORE PROTEZIONE E RICERCA
AMBIENTALE GIA' A.P.A.T. C.F. 10125211002,
rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI, 12, ope legis;

- **controricorrente** -

E SUL RICORSO SUCCESSIVO, senza numero R.g. proposto

da

BAGNAIA ROBERTO C.F. BGNRRT60D22H501P, BASILICI
FIORELLA C.F. BSLFLL50D52RF687N, BONOMO ROBERTO C.F.
BNMRRT68E04E974B, BUCCELLA ADRIANA C.F.
CBBDRN51D64H501J, CACOPARDO MAURIZIO C.F.
CCPMRZ259A25M501J, CALCATERRA STEFANO C.F.
CLCSFNM21H501T, CAPOGROSSI ROBERTA C.F.
CPGRRT62T54C858N, CAPOTORTI FRANCO C.F.
CPTFNC62L16H501O, CARUSONE ANGELINA C.F.
CRSNLN49P58E011L, CASTELLUCCI ATTILIO C.F.

CSTTTL65C10E716P, CHIARINI EDI C.F. CHRDEI60D49H501D,
CHIESSI VITTORIO C.F. CHSVTR64H09N223Y, CIBAK
LEONARDO C.F. CBKLRD51A04Z112H, COLLETTINI MARIA
DANIELA C.F. CLLMDN52C41H501S, CONTE GIOVANNI C.F.
CNTGNN60T26H501H, CURATELLA ROBERTO C.F.
CRTRRT56L26H501K, D'AMBROGI CHIARA C.F.
DMBCHR69T67H501G, D'ANGELO SILVANA C.F.
DNGSVN53H65H501S, DELOGU DANIELA C.F.
DLGDNL58P55A572G, DI STEFANO RINALDA C.F.
DSTRLD64C67A345E, DI TOMA GIORDANO C.F.
DTMGDN45P15F205U, D'OREFICE MAURIZIO C.F.
DRFMRZ59P12C479W, EULILLI VALERIA C.F.
LLLVLRL55P63I854G, FALCETTI SILVANA C.F.
FLCSVN65B59H501G, FERRI EMANUELA C.F.
FRRMNL62B49H501N, FERRI FERNANDO C.F.
FRRFNN57C10L781S, GAMBINO PIERINA C.F.
GMBPRN63D51H501J, GIOVAGNOLI MARIA CRISTINA C.F.
GVGMCR57P44H501L, GIUA NICOLO' C.F. GIUNCL61A01H501B,
GIUSTA ELENA C.F. GSTLNE57S43F351M, GRACIOTTI ROBERTO
C.F. GRCRRT52H20H501G, LAURETI LUCILLA C.F.
LRTLLL63L58L113W, LISI ANGELO C.F. LSINGL61S06H501N,
LUGERI FRANCESCA ROMANA C.F. LGRFNC59T71H501E, LUGERI
NICOLA C.F. LGRNCL63C14H501W, MARIANI ENZO C.F.
MRNNZE64A06L120E, MARTARELLI LUCIO C.F.
MRTLUCU61L15H501J, MASELLA GABRIELLA C.F.
MSLGRL60A62H501I, MATARAZZO DOMENICO C.F.

MTRDNC54C10B362J, MATTONI CARLO C.F.
MTTCRL47T27H501L, MONTEMURRO MARISA C.F.
MNTMRS57S68H501E, NATANGELO ELVIRA C.F.
NTNLVR47PH501B, PALLA CLAUDIA C.F. PLLCLD66IL51H501Z,
PANTALONI MARCO C.F. PNTMRC60B29H501G, PESCI
GABRIELLA C.F. PSCGRL59D60H501D, POMPILI DINO C.F.
PMPDNI57S22H431I, RICCI VALERIA C.F.
RCCVLR68L52H501K, ROMITI CINZIA C.F.
RMTCNZ63P58L120K, ROSSI MARIAGRAZIA C.F.
RSSMGR56P60D612F, ROSSI ROBERTA C.F.
RSSRRT63M57H501E, VALLI FRANCO C.F. VLLFNC43E22E958Z,
elettivamente domiciliati in ROMA, SALITA DI SAN
NICOLA DA TOLENTINO, 1/B, presso lo studio
dell'avvocato DOMENICO NASO, che li rappresenta e
difende, giusta delega in atti;

- ricorrenti successivi -

contro

I.S.P.R.A. - ISTITUTO SUPERIORE PROTEZIONE E RICERCA
AMBIENTALE GIA' A.P.A.T. C.F. 10125211002,
rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI, 12, ope legis;

- intimato -

avverso la sentenza n. 331/2013 della CORTE D'APPELLO
di ROMA, depositata il 18/02/2013 R.G.N. 2340/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 17/02/2016 dal Consigliere Dott. NICOLA
DE MARINIS;

udito l'Avvocato ENRICA GIOVANNA MARIA ISIDORI;

udito l'Avvocato MICHEL MARTONE per delega orale
Avvocato DOMENICO NASO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

Ami

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 18 febbraio 2013, la Corte d'Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma, rigettava la domanda proposta con due distinti ricorsi da Francesca Del Monte ed altri 95 lavoratori indicati in epigrafe (tutti in origine dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Servizi Tecnici Nazionali, poi trasferiti dal 6.10.2002 presso l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici - APAT ora Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - I.S.P.R.A.) nei confronti di questa, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di specificità organizzativa prevista dall'art. 18 del contratto integrativo per la Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 15.9.2004 con condanna dell'Ente al pagamento dei relativi importi mensili.

La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto trattarsi di emolumento destinato a remunerare modalità estrinseche della prestazione lavorativa che, per non essere ravvisabili presso il nuovo ente di destinazione, non possono dirsi aver connotato la prestazione resa in favore di quest'ultimo, sicché l'indennità in questione non solo non può dirsi rientrare nell'ambito del trattamento economico in godimento antecedentemente al trasferimento di cui le norme di legge e di contratto collettivo avevano garantito il temporaneo mantenimento ma altresì risulta non dovuta ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n. 165/2001 per non corrispondere a prestazioni effettivamente rese.

Per la cassazione di tale decisione ricorrono con due distinti atti (Francesca Del Monte + 34 e Roberto Bagnaia + 50) i lavoratori, articolando l'impugnazione su tre motivi per ciascun atto. L'I.S.P.R.A. resiste con controricorso al primo dei ricorsi depositati

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'impugnazione proposta avverso la sentenza indicata nella surriportata narrativa dei fatti di causa e dello svolgimento del processo si articola come detto su due distinti ricorsi entrambi iscritti al n. R.G. 14521/2013 e strutturati su tre motivi distintamente formulati, il secondo dei quali va considerato incidentale. *P. Boni*

Prendendo le mosse dal ricorso depositato per primo, è a dirsi come i ricorrenti (Francesca Del Monte + 34), con il primo dei tre formulati motivi, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 300 c.p.c. e dell'art. 3 Cost., imputano alla Corte territoriale l'essere incorsa in un *error in procedendo* laddove, a fronte della dichiarazione di decesso di uno degli allora appellati, Sig. Domenico Boni, si sia limitato a dichiarare l'interruzione del processo soltanto nei suoi confronti, proseguendolo rispetto alle altre parti costituite ed, altresì, per non aver disposto l'interruzione a fronte del subentro all'APAT dell'ISPRA,



quale successore a titolo universale nelle posizioni giuridiche facenti capo al primo, ammettendo la costituzione di quest'ultima nel giudizio in corso.

Con il secondo motivo, inteso a denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 19, comma 5, dello statuto dell'APAT approvato con DPR 8.8.2002, n. 207, lamentano l'erroneità della lettura che di quella disposizione ha accolto la Corte territoriale nell'escludere l'applicabilità della garanzia di mantenimento del trattamento giuridico ed economico in godimento ivi prevista a favore del personale trasferito all'APAT dal Dipartimento Servizi Tecnici Nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri fino al completamento delle procedure di inquadramento ed alla stipula del primo contratto collettivo integrativo dell'Agenzia a quei trattamenti, quale appunto quello connesso alla corresponsione dell'indennità di specificità organizzativa derivanti dalle previsioni dei contratti collettivi integrativi applicati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il terzo motivo, intitolato alla violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, è inteso a contestare in fatto la conclusione cui perviene la Corte territoriale per cui l'indennità in questione sarebbe andata a remunerare prestazioni non effettivamente rese, risultando pertanto non dovuta ai sensi della norma predetta.

Venendo ora al ricorso depositato in data successiva si osserva come il primo ed il secondo motivo, rispettivamente intitolati alla violazione e falsa applicazione dell'art. 9, d.lgs. n. 300/1999 (che disponeva il trasferimento all'APAT del personale in forza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri), dell'art. 19, DPR 8.8.2002, n. 207 (statuto dell'APAT) e dell'art. 8, d.lgs. n. 165/2001 ed alla violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 18 CCNI per la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15.9.2004, sostanzialmente ripropongono le censure formulate con il secondo e terzo motivo del precedente atto, mentre con il terzo motivo, inteso a denunciare la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 300/1999, del DPR n. 207/2002 e dell'art. 40, d.lgs. n. 165/2001, si ribadisce l'obbligatorietà della corresponsione dell'indennità in questione alla luce della considerazione per cui la norma speciale di cui all'art. 9 d.lgs. n. 300/1999 avrebbe consentito, in deroga all'art. 40 d.lgs. n. 165/2001, l'automatica applicabilità ai dipendenti APAT già appartenenti al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio, della contrattazione integrativa in essere presso quella Amministrazione e dei relativi rinnovi, conseguendone la spettanza ai medesimi degli istituti ivi previsti.

Passando all'analisi delle proposte censure, si deve rilevare l'inammissibilità del primo motivo di cui al ricorso principale, atteso che, quanto al profilo della mancata riassunzione

del processo nei confronti di una delle parti deceduta in corso di causa, la devoluzione in sede di legittimità della questione è preclusa, ai sensi dell'art. 366, comma 4, c.p.c., applicabile *ratione temporis*, per effetto della mancata eccezione nel corso del giudizio di appello e, quanto alla mancata interruzione del giudizio a seguito della successione tra APAT e ISPRA, attesa la carenza di interesse dei ricorrenti, rispetto ai quali l'effetto interruttivo, determinabile solo su dichiarazione della parte la cui possibilità di difesa viene ad essere compromessa dall'evento interruttivo, è assolutamente neutro (cfr. a riguardo in relazione ad una fattispecie che coinvolge i medesimi soggetti pubblici Cass. 25.2.2013, n. 4648).

Quanto al merito è a dirsi come il secondo ed il terzo motivo formulati con il ricorso principale ed i tre motivi su cui si articola il ricorso incidentale meritino accoglimento, dovendo ritenersi erronea l'interpretazione che, in senso restrittivo ed in contrasto con la reale *ratio* della disposizione, la Corte territoriale ha inteso accogliere dell'art. 19 dello Statuto dell'APAT recepito in d.P.R. 8 agosto 2002, n. 207, ritenendo non estesa all'indennità di "specificità organizzativa" di cui è causa, in quanto emolumento retributivo di natura accessoria previsto da un contratto collettivo integrativo, destinato, perciò, ad esplicare la sua efficacia nell'ambito della sola amministrazione cui lo stesso si riferisce e per di più istituito in epoca successiva al trasferimento all'APAT del personale in precedenza addetto ai Servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio, la garanzia prevista dalla predetta disposizione a favore del medesimo personale concernente il mantenimento del trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti attuali e dai loro rinnovi fino al completamento delle relative procedure di inquadramento ed alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo dell'Agenzia .

La Corte non sembra aver adeguatamente considerato come l'assegnazione all'APAT delle funzioni in precedenza di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali e del personale ad esso ivi addetto delinei una vicenda di trasferimento regolata, quanto alla disciplina del rapporto di lavoro del personale interessato, dal citato art. 19 d.P.R. 207/2002 in evidente consonanza con il disposto dell'art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 che, con riferimento all'ipotesi del trasferimento o conferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende ad altri soggetti pubblici o privati, prevede per il personale che passa alle dipendenze di tali soggetti, l'applicazione dell'art. 2112 c.c. in tema di trasferimento d'azienda nell'ambito del rapporto di lavoro privato, osservandosi le procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, l. n. 428/1990.

- Orbene, tale norma prevede che il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario; il che dà conto dell'estensione della garanzia posta dal citato art. 19 dello Statuto APAT e della sua peculiarità rispetto alla norma generale dell'art. 31 d.lgs. n. 165/2001, dovendosi di conseguenza ritenere che la stessa ricomprende, quanto al trattamento economico qui in questione, ogni voce retributiva, qualunque ne sia la fonte, ovvero sia che si tratti di contratto collettivo nazionale che di contratto integrativo concluso a livello di singola amministrazione, che sarebbe di spettanza del personale soggetto alla disciplina in essere presso l'amministrazione di provenienza e che la sua durata eccede i limiti desumibili dal citato art. 2112 c.c. andando ben oltre il termine ivi fissato *per relationem* alla scadenza dei contratti collettivi vigenti presso il cedente all'atto del trasferimento per riferirsi al diverso termine, parimenti fissato *per relationem* al completamento delle relative procedure di inquadramento ed alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo dell'Agenzia, come del resto ampiamente conferma il riferimento espressamente contenuto nel citato art. 19 ai successivi rinnovi dei contratti in corso, da intendersi, per quanto sopra detto, attinente anche ai contratti integrativi.

Appare, quindi, evidente come la *ratio* della disposizione in esame si identifichi nel regolamentare, nell'intertempo, fino all'emanazione della disciplina a regime, significativamente individuata nella stipulazione del primo contratto integrativo proprio del nuovo ente cessionario delle attività, il rapporto di lavoro del personale ad esso trasferito assoggettandolo alla disciplina contrattuale collettiva, nazionale ed integrativa, tempo per tempo in vigore presso l'amministrazione di provenienza, come, del resto, si evince dalla stessa formulazione testuale della norma, che non fa riferimento, come in altre analoghe ipotesi, al mantenimento del trattamento economico maturato dal singolo dipendente all'atto del trasferimento, con conseguente irrilevanza dell'essere l'istituzione dell'indennità in questione in favore del personale della Presidenza del Consiglio sopravvenuta in epoca successiva al trasferimento.

Né osta al riconoscimento in favore dei ricorrenti dell'indennità in questione la circostanza che la stessa, prevista dal contratto integrativo per la singola amministrazione di riferimento, fosse destinata a remunerare prestazioni utili a rispondere ad esigenze proprie dell'amministrazione di provenienza, alle quali i ricorrenti risultavano estranei in quanto impiegati presso altro ente. E ciò, da un lato, per il rilievo assorbente del carattere speciale



e temporaneo della norma, la cui operatività, tra l'altro, si è protratta nel tempo, consentendo l'applicabilità al personale trasferito dei successivi rinnovi contrattuali relativi all'amministrazione di provenienza ed il determinarsi di tali effetti qui considerati dall'Ente resistente perversi, per il ritardo nell'attivazione della contrattazione integrativa presso l'APAT e, dall'altro, in considerazione del recepimento, sia pur, per quanto detto, irrilevante, del CCI per la Presidenza del Consiglio del 15 settembre 2004 da parte della stessa APAT appunto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 d.P.R. n. 207/2002, cui ha fatto seguito l'adempimento da parte dei ricorrenti delle formalità cui il predetto CCI, all'art. 18, subordinava la spettanza dell'istituita indennità di specificità organizzativa.

Le medesime argomentazioni rendono ragione dell'inapplicabilità alla fattispecie del divieto posto dall'art. 7, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 a carico delle amministrazioni pubbliche di erogare trattamenti economici accessori non corrispondenti a prestazioni effettivamente rese.

I ricorsi vanno dunque accolti nei termini di cui in motivazione e l'impugnata sentenza cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà in conformità disponendo altresì per l'attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità

PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie entrambi i ricorsi, ad eccezione del primo motivo del ricorso principale; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 febbraio 2016

Il Consigliere est.


Nicola De Marinis

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Giovanni RUELLO

Giovanni Ruella

Il Presidente

Fabrizio...



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Giovanni RUELLO

Giovanni Ruella

5

Roma, 25/05/2016

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
CANCELLERIA CIVILE - SEZIONE LAVORO****AVVISO****di deposito di SENTENZA nella causa**

1 DEL MONTE FRANCESCA

2 BAGNAIA ROBERTO

contro

3 ISPRA - ISTITUTO SUPERIORE PROTEZIONE E RICERCA AMBIENTALE

4 ISPRA ISTITUTO PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE E LA RICERCA AMBIENTALE

RGN: 14521/13

1 Avv. ISIDORI ENRICA GIOVANNA MARIA

VICOLO DEL BUON CONSIGLIO, 31 - ROMA FAX 0662204550

2 Avv. NASO DOMENICO

SALITA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO 1/B - ROMA FAX 06.42005658

3 Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .

VIA DEI PORTOGHESI 12 - ROMA FAX 0696514000

In esecuzione dell'art. 133 cod. proc. civ. si comunica che questa Corte, con SENTENZA depositata oggi ha:

Vedi Provvedimento Allegato

Si invita al ritiro degli atti di causa presso l'ufficio
restituzioni civile

IL FUNZIONARIO
